



Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19
21010 Cardano al Campo (VA)
www.comune.cardanoalcampo.va.it

Affidamento gestione impianti sportivi di calcio via Carreggia CAPITOLATO SPECIALE DI AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI di CALCIO

Art. 1- OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione per la gestione dei seguenti impianti sportivi di calcio di via carreggia illustrato nell'apposita relazione.

L'affidamento della concessione viene effettuato dal Comune (Concedente) ed accettato dal Concessionario, alle condizioni indicate nel presente capitolato, nei suoi allegati, nei documenti di gara.

Art. 2 – FINALITA'

Interesse e obiettivo principale del Comune è di favorire il libero esercizio dell'attività sportiva calcistica, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica si sensi dell'art. 3 comma 1 del d. lgs 36/2021 e s.m e secondo gli obiettivi indicati all'art. 3 comma 2 del D. lgs 36/2021 e s.m.

Dovrà inoltre essere promossa la collaborazione con Associazioni/Istituzioni del territorio per la promozione di attività sportive e/o aggregative rivolte alla cittadinanza.

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare gli impianti e a gestirli secondo quanto indicato nel presente capitolato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui ai documenti di gara, e nel pieno rispetto dell'offerta tecnica proposta dallo stesso Concessionario in sede di gara. È quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dal Comune.

Art. 3 – USO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sono dati in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e noti al Concessionario con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze diritti di qualsiasi sorta a seguito di sopralluogo previsto dai documenti di gara.

Entro il termine fissato dal Concedente verrà sottoscritto il verbale di stato di consistenza degli impianti sportivi, delle relative pertinenze, delle attrezzature e accessori e la presa consegna delle strutture oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario ne farà l'uso previsto del presente capitolato, rispettando tutte o tutte le norme di igiene e di sicurezza e le disposizioni di legge vigenti.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare gli impianti sportivi per la durata indicata nel successivo articolo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.

Il Concessionario, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi per gli effetti dell'art. 1768 e seguenti del Codice Civile.

Art. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale/volontari, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione e con risorse proprie.

Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato, nonché le normative vigenti, contemplano.

E' obbligato a servirsi degli impianti sportivi, attrezzature e arredi presenti esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.

Il Concessionario dovrà assicurare lo svolgimento di attività sportive, agonistiche, amatoriali, ricreative, aggregative e per lo svago e la socializzazione dei cittadini in linea con la destinazione d'uso degli impianti e delle relative pertinenze e dovrà contribuire al loro buon funzionamento e al mantenimento e adeguamento delle attrezzature necessarie. In caso di organizzazione di particolari iniziative di tipo aggregativo e ricreativo sarà possibile richiedere da parte del Concessionario al Comune di effettuare aperture straordinarie dell'impianto in deroga a quanto sopra indicato.

Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, gli impianti concessi per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo delle strutture o ed alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale.

Art 5 – MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature/arredi e delle aree verdi, sono di competenza esclusivamente del Concessionario, a propria cura e spese, al fine di mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli impianti sportivi e relative pertinenze, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature, il mantenimento degli arredi, provvedendone, ove necessario alla sostituzione. Sono esclusi i presidi di sicurezza antincendio e le centrali termiche.

In caso di malfunzionamento degli impianti e/o delle attrezzature, il Concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente o comunque nei tempi tecnici necessari.

Il Concedente avrà diritto, tramite il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, con visite periodiche e/o sopralluoghi, di controllare la puntuale esecuzione delle opere di manutenzione e, in caso di riscontrate mancanze, prescrivere i lavori occorrenti al mantenimento del buono stato di efficienza delle strutture. Tali interventi dovranno essere eseguiti a cura e a spese del Concessionario entro i termini concordati.

Nel caso di constatata inadeguatezza della manutenzione ordinaria, sia essa irregolare o per mancata realizzazione, il Concedente previa contestazione scritta e indicazione della spesa necessaria si avvarrà della facoltà di eseguirla direttamente; il Concessionario dovrà effettuare il pagamento degli importi equivalenti

all'attività di manutenzione ordinaria non eseguita e delle penali previste al successivo articolo entro 30 gg. successivi all'esecuzione della manutenzione.

Sono a carico del Comune gli adeguamenti richiesti dalle Federazioni sportive/enti di promozione sportiva in conseguenza alla modifica dei propri regolamenti, funzionali al regolare svolgimento delle attività sportive presso l'impianto sportivo in oggetto.

Tutti gli oneri di cui al presente articolo sono obbligatori per il concessionario, pena la risoluzione del rapporto contrattuale a fronte di preventiva diffida ex art. 1454, cod. civ., con congruo termine da assegnarsi in relazione alla specifica lavorazione, restando inteso che, in caso di risoluzione contrattuale, nulla potrà essere richiesto al Comune a titolo di indennizzo o altro.

Gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti in oggetto sono a carico del Comune

Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire in tempi brevi lavori di manutenzione straordinaria di entità non superiore a € 4.000,00 (quattromila/00), potrà effettuarli direttamente previa autorizzazione espressa dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Al completamento dei lavori dovrà essere presentata documentazione e certificazione inerenti i lavori eseguiti e la relativa rendicontazione dei costi sostenuti, affinché possa essere effettuato il controllo finale dell'esecuzione e della congruità dei costi.

Il Concessionario sarà responsabile sotto ogni profilo degli adempimenti connessi alla realizzazione dei lavori e dei contratti sottoscritti con i fornitori, aziende e prestatori d'opera.

Tutte le opere di manutenzione straordinaria realizzate dal Concessionario alle condizioni indicate in precedenza, diverranno di piena esclusiva proprietà del Comune, successivamente all'acquisizione delle necessarie certificazioni rilasciate dai tecnici abilitati ed a seguito del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Concessionario non può apportare innovazioni o modificazioni agli impianti anche temporaneamente e/o per esigenze organizzative proprie, né cambiare la destinazione d'uso dei locali, senza specifica autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà attuare la promozione sportiva che non differisca dalle attività previste nel presente capitolato e dalle manifestazioni calcistiche garantendo la perfetta funzionalità dell'impianto e il suo utilizzo con continuità per tutto l'anno sportivo

Dovrà garantire le condizioni di agibilità degli impianti ed attrezzature sportive, e provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Concedente situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario provvede alla custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, e rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti, sottrazioni o furti;

Il Concessionario assume la responsabilità della buona conservazione dei beni mobili e immobili oggetto del presente capitolato mantenendoli in perfetta efficienza e sicurezza.

Il Concessionario deve segnalare al Comune in tempi adeguati le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco.

Il Concessionario non può introdurre automezzi nell'area di sedime degli impianti sportivi.

Il Concessionario deve garantire il rispetto dei limiti massimi di accesso agli impianti sportivi, incluse le tribune, definiti con il Comune e alle prescrizioni normative e regolamentari non ammettendo all'interno della struttura l'utenza che risulti eccedente rispetto a tali limiti.

Il Concessionario deve ottenere le prescritte autorizzazioni di agibilità nel caso in cui vengano organizzate manifestazioni di pubblico spettacolo all'interno dell'impianto.

Il Concessionario deve provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a proprio nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo, ed, in ogni caso, a provvedere entro 15 giorni dalla data della firma del contratto a chiedere di intestarsi le utenze.

Sono a carico del Concessionario le tasse, le imposte e i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile.

Il Concessionario deve svolgere tutte le attività inerenti la pulizia e la custodia dell'intero compendio immobiliare, sostenere le spese di cancelleria, telefoniche e spese inerenti all'organizzazione del servizio, deve provvedere a raccogliere e smaltire i rifiuti secondo i principi della normativa vigente in materia e secondo i regolamenti in materia del Comune, assicurare la gestione della sicurezza.

Il Concessionario deve garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici.

Il Concessionario garantisce che il personale adibito al servizio è qualificato ed idoneo per le mansioni richieste, esso deve mantenere a un comportamento corretto, ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il Concessionario risponde dell'operato svolto dal personale e/o collaboratori/volontari per tutta la durata della concessione per lo svolgimento dei servizi, esonerando il Comune da responsabilità e controversie che possano sorgere, a qualsiasi titolo, con il personale dipendente e/o collaboratori.

Art. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI OBBLIGHI E MANUTENZIONI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a provvedere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) alle operazioni giornaliere di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti in pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici; accensione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione notturna quando necessario;
- b) alle operazioni settimanali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria: spazzolatura del campo in erba sintetica, secondo quanto previsto nel manuale per la manutenzione; • irrigazione del terreno di gioco (campo in erba naturale) presente presso il Centro Sportivo; nel periodo estivo l'operazione dovrà essere effettuata almeno due volte alla settimana; • sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba; • segnatura con idonea vernice delle linee del campo; • nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;
- c) alle seguenti operazioni stagionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria: • pulizie generali; • riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi lesionati; • manutenzione campi in erba sintetica; • semina nelle zone più colpite almeno due-tre volte all'anno nel periodo di

riposo (autunno, primavera, fine campionati) per il campo sportivo in erba; • concimazione, due volte all'anno (autunno e primavera); • rullatura nel periodo invernale e primaverile; • diserbo nel periodo primavera-estate; per le aree esterne ed interne: • diserbo annuale, ove necessario; • regolazione e pulizia di piante e siepi; sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso e, qualora necessario, dai tetti.

- d) alle seguenti operazioni periodiche o occasionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:
per i campi sportivi in generale : • pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi; • pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne; • sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne) di pertinenza; • ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti; • sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture; • annaffiamento, concimazione, sfalcio e segnatura dei campi da gioco; • fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, attrezzature e quant'altro necessario al funzionamento, manutenzione e gestione degli impianti;
- e) per gli impianti elettrici deve provvedere a: • sostituzione di lampade, prese o spine deterioratesi;
- f) per l'impianto idrico igienico-sanitario: • adottare tutta la profilassi per prevenire il rischio legionella ai sensi del decreto n. 18 del 23/02/2023; effettuare regolarmente una accurata pulizia e disinfezione dei filtri (filtri ai punti terminali della rete ed eventuali filtri posti prima o dopo i serbatoi di accumulo) con cadenza mensile ed all'occorrenza sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi • sostituzione di tutte le attrezzature deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre; • sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi; garantire il perfetto funzionamento, spurgo dei pozzetti e delle caditoie.
- g) Il Concessionario è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento delle modalità sopra elencate.
- h) per l'impianto antincendio- Competenza del Comune
- i) Il Concessionario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
- j) Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 8 – ONERI DEL CONCEDENTE

Il Concedente si impegna a collaborare con il concessionario per tutte le attività necessarie a mantenere gli impianti e le relative strutture, per tutta la durata

ART. 9 - REFERENTE E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto entro e non oltre 15 gg. dall'inizio dell'affidamento il nominativo, i numeri telefonici e l'indirizzo mail di un referente che dovrà essere sempre reperibile da parte del Concedente in caso di emergenza.

Il concessionario dovrà inoltre comunicare, entro il termine sopra indicato, l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni previste nel presente capitolato.

ART. 10 - ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

In relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008 e sue modificazioni ed integrazioni) il Concessionario: • è tenuto a dotarsi e ad aggiornare periodicamente il Piano di Sicurezza e valutazione dei rischi per l'uso degli impianti; • nomina il responsabile della sicurezza nonché i soggetti incaricati ad operare negli impianti stessi, provvede alla formazione del personale ai sensi del D.lgs. 81/2008; • assume tutti gli oneri e le responsabilità inerenti e derivanti dalla funzione svolta; • si assicura che gli utilizzatori degli impianti, ciascuno per la propria responsabilità, siano in regola con il piano di sicurezza e valutazione dei rischi per le attività svolte; • provvede all'acquisto del materiale di primo soccorso.

Art. 11 - ATTIVITA' PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI

È consentito al Concessionario l'utilizzo di pubblicità all'interno degli impianti sportivi, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe tributarie del Comune sulla pubblicità.

È fatto obbligo al Concessionario di fornire entro il 31 gennaio di ogni anno il dettaglio della pubblicità esposta, (indicazione sponsor, descrizione e misurazione dei supporti visivi, eventuale richiesta di installazione di strutture e impianti per pubblicità visiva

Art. 12- OSSERVANZA DELLE LEGGI E DI REGOLAMENTI

E' fatto comunque obbligo al Concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate ed emanande che abbiano attinenza con il servizio assunto, anche se non espressamente previsto nel presente capitolato. Le norme in esso contenute sono soggette a revisione automatica, qualora diventassero incompatibili con nuove disposizioni in materia.

Art 13- DURATA

La presente concessione ha decorrenza dal 1/09/2025 al 31/08/2027 per un totale di anni 2 (due).

La concessione non è soggetta a proroghe ai sensi dell'art. 178, c.5 del D.Lgs. 36/2023

Art. 15 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'accesso agli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini e a tutte le società e associazioni sportive.

In particolare le Associazioni/Società sportive e i cittadini residenti nel Comune devono fruirne in via prioritaria.

Il Concessionario deve consentire che per tutta la durata della concessione gli impianti sportivi siano realmente aperti alla comunità e all'intero associazionismo sportivo senza distinzioni.

Sono vietate ed escluse: • manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici; • feste e/o incontri con il conseguente divieto di utilizzare le strutture per attività non riconducibili al corretto utilizzo sportivo se non concordato precedentemente con il Concedente per scopi di interesse pubblico.

A salvaguardia dell'integrità dei campi è necessario che il Concessionario preservi gli stessi da un utilizzo intensivo tale da rendere inefficace la manutenzione ai fini della durata dei manti erbosi/artificiali.

Il Concessionario ha l'obbligo di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per la redazione di un calendario stagionale che tenga conto delle esigenze della cittadinanza e delle società sportive che la rappresentano. Tale calendario di utilizzo degli impianti dovrà essere trasmesso al Concedente entro il 30/10 di ogni anno.

Art. 16– STRUMENTI DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve presentare al Concedente:

a) entro il 31 gennaio di ogni anno di durata del contratto: • il prospetto dell'eventuale pubblicità esposta al fine dell'applicazione dell'imposta comunale annua

b) entro il 28 febbraio di ogni anno di durata del contratto: i. il bilancio consuntivo dell'Associazione sportiva concessionaria relativo all'anno sportivo terminato il 30/06 dell'anno precedente corredato dal relativo verbale di approvazione da parte dell'organo statutario preposto suddiviso per centri di costo, con l'esplicitazione degli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di accesso di ciascun impianto sportivo e con i relativi costi sostenuti per ciascun impianto per la gestione e la manutenzione ordinaria;

c) entro il 31 ottobre di ogni anno del contratto: il calendario di utilizzo dei campi contenente le attività dell'anno sportivo

Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venga richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

Nelle more di realizzazione di interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Comune, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli impianti sportivi affidati.

Art. 17 – ELEMENTI ECONOMICI

17.1 INTROITO TARIFFE: Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe per le Associazioni/Società sportive dilettantistiche approvate dalla Giunta Comunale. Egli provvede alla riscossione delle tariffe tenendone adeguata e separata contabilità in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.

17.2 CONTRIBUTO COMUNALE: Il contributo comunale sarà determinato nella misura definita in sede di gara in ribasso sulla base d'asta nell'importo massimo di € 4.000,00 oltre IVA se dovuta.

17.3 RISCHIO OPERATIVO Ai sensi del dell'art.177 comma 1-2-3 del D.lgs. 36/2023 è trasferito al Concessionario il RISCHIO OPERATIVO della concessione derivante dalla fluttuazione del mercato della domanda di impiego degli impianti sportivi e dalla capacità gestionale del soggetto affidatario di contemperare i vincoli posti dal presente capitolato e dalla limitata remuneratività degli impianti con la configurazione di una pratica calcistica di buon livello tale da essere attrattiva per un pubblico pagante.

Ai sensi dell'art. 192,comma 4 del d. Lgs 36/2023, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario potrà chiedere la revisione del contratto.

Art. 18 – PERSONALE

Il personale, dipendente, incaricato, o comunque impiegato nelle attività oggetto del presente capitolato, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento (cartellino identificativo chiaramente riconoscibile). Il Concessionario si impegna a sostituire il personale giudicato non idoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione. Il Comune si riserva la possibilità di richiedere la sostituzione del personale non idoneo.

Art. 19 – GARANZIA DEFINITIVA - FIDEIUSSIONE.

A garanzia della corretta esecuzione della concessione e del mantenimento in condizioni di integrità dei campi da calcio in oggetto, delle attrezzature, impianti ed accessori, salvo il normale deperimento d'uso il Concessionario, deve costituire, per la sottoscrizione del contratto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 20 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il Concessionario è responsabile della custodia e della costante vigilanza degli impianti sportivi per quanto riguarda la gestione, l'uso, il funzionamento della conservazione in buona efficienza dell'incolumità delle persone che vi accedono, nonché dei rapporti con gli utenti, con il personale e con terzi sollevando il Concedente da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

Il Concessionario è responsabile in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori o inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto della concessione.

Il Concessionario è inoltre responsabile in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

Il Concedente si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo e/o dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente capitolato. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario è tenuto a contrarre entro 15 giorni dalla stipula del contratto una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, compresi i soci e i volontari, (RCT/RCO).

La durata delle coperture assicurative è pari a quella della concessione stessa con massimale unico per sinistro e per anno assicurativo di almeno € 2.500.000,00.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per i danni causati per colpa, abuso e trascuratezza.

Il Concessionario è tenuto alla consegna all'Ufficio Sport di copia delle polizze di cui sopra debitamente quietanziate

Art. 21 – VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Contestualmente alla stipulazione del contratto, viene redatto il verbale di consegna degli immobili, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza, nelle medesime condizioni e quantità.

Art. 22– DIVIETO DI CESSIONE E SERVIZI SUBAFFIDATI

È fatto espressamente divieto al Concessionario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma quanto indicato nel presente capitolato, pena di risoluzione immediata dello stesso.

Art. 23- VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell'assetto societario del Concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di validità della concessione dovranno essere comunicati al Concedente entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Concedente può opporsi alla modifica della titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.

Art. 24 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Concedente ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ha la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o del Comune e/o che abbia arrecato danni agli impianti sportivi derivanti da dolo o colpa grave;
- b) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente concessione;
- c) in caso di mancata effettuazione delle opere di manutenzione ordinaria necessarie, mancata reintegrazione delle dotazioni nel caso siano venute meno nel corso della concessione
- d) scioglimento o cessazione dell'Associazione / Società sportiva;
- e) cessione a terzi in toto o in parte del contratto sottoscritto;
- f) eventi di frode nell'esecuzione della concessione e degli obblighi della stessa o nel caso di frode a danno del Comune o di altri enti pubblici, accertati dalle autorità competenti;

- g) mancanza/perdita dei requisiti di cui agli art. 94-98 del Decreto Lgs 36/2023 a seguito di accertamenti effettuati in fase successiva all'aggiudicazione;
- h) gravi e reiterate inosservanze a quanto prescritto dal presente capitolato;
- i) mancata presentazione delle polizze e delle garanzie assicurative;
- j) diversa destinazione degli impianti non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- k) reiterata inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Art. 25 - PENALI E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'inadempimento di quanto disciplinato dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione di penali da euro 50 ad euro 500 a seconda della gravità dell'inadempimento e a discrezione del Concedente.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla contestazione inviata tramite raccomandata r.r. o tramite PEC. Le eventuali giustificazioni del Concessionario saranno vagliate dal Responsabile Settore Istruzione/Cultura/Sport che deciderà l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata r.r. al domicilio del Concessionario o tramite PEC. In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle contro deduzioni, il Concedente procederà all'applicazione delle citate penali. Il Concedente procede all'applicazione della penale con pagamento da parte del Concessionario entro 30 gg. dal ricevimento. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. In caso di reiterate inadempienze o di inadempienze gravi è fatta salva la facoltà per il Concedente di risolvere il contratto.

Art.26 – FATTURAZIONE ELETTRONICA Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, le parti si danno reciprocamente atto che le fatture relative alla presente concessione sono trasmesse solo ed esclusivamente in forma elettronica.

Art. 27- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e smi.

Art 28- SOSPENSIONE CONTRATTO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi del D. Lgs 36/2023, art 121, nel caso di verificarsi di eventi non prevedibili per ragioni di necessità o di pubblico interesse o per cause di forza maggiore il Concedente può procedere alla sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario all'esaurimento all'evento anche sulla base di normative emanate successivamente alla sottoscrizione del contratto e/o in accordo con il Concessionario.

Al termine delle cause della sospensione, verrà disposta la ripresa dell'esecuzione del contratto e indicato il nuovo termine contrattuale. Il Concedente e il Concessionario redigono e sottoscrivono appositi verbali di sospensione e di ripresa delle attività. Il contributo annuo e il canone di concessione annuo verranno proporzionati all'effettivo utilizzo degli impianti sportivi.

Art. 29 – RECESSO 29.1 CONCEDENTE

Il Concedente potrà recedere dalla concessione:

- alla data del 30/06 (conclusione anno sportivo) e con preavviso non minore di 6 mesi, per motivi di pubblico interesse;
- con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della concessione. La facoltà di recesso da parte del Concedente è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione mezzo di raccomandata r.r o tramite PEC. Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 190 del d. Lgs.vo 36/2023

Art. 30– CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente capitolato o al medesimo connesso, fatta eccezione per quelle inerenti il corrispettivo dovuto e non contestato, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 210-211-212 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno presentate al Foro di Busto Arsizio, fatta salva la previsione di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati raccolti nel corso della presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura stessa e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. il "Titolare del trattamento" ovvero la persona giuridica che determina la finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali è il Comune di Cardano al Campo.